APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN ROMA, FRA L'ITALIA E L'ALBANIA IL 6 SETTEMBRE 1941-XIX RIGUARDANTE IL PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI PER DANNI DI GUERRA

Art. 5 (Convenzione)

La presente Convenzione, redatta in duplice esemplare, in lingua italiana ed albanese, entrera' in vigore dal giorno della sua ratifica e la sua efficacia e' subordinata alla promulgazione della legge che regoli in Albania la concessione di indennizzi per i danni di guerra.

In fede di che i Plenipotenziari, italiano ed albanese, debitamente autoriziati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Roma, il 6 settembre 1941-XIX

CIANO VERLACI

Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania

Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri

CIANO

Versione in vigore dal 31 gennaio 1942, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione della Convenzione stipulata in Roma, fra l'Italia e l'Albania il 6 settembre 1941-XIX riguardante il pagamento degli indennizzi per danni di guerra
Estremi	Legge 20 novembre 1941, n. 1489
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-della-convenzione-stipulata-in-roma-fra-l-italia-e-l/convenzione-art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it